Istituto di Istruzione Secondaria Superiore
Margherita Hack
Cotronei Via Laghi Silani 13 Sedi di Cotronei – Petilia Policastro - Verzino
kris00200r@pec.istruzione.it kris00200r@istruzione.it www.iiscotronei.it
Tel-Fax 0962 44430 C.C.P. 13849880 C.M. KRIS00200R Cod. Fisc. 91016760794

REGOLAMENTO D'ISTITUTO 2015.16

Allegato A

Comportamento, organizzazione delle attività scolastiche, sanzioni disciplinari

Principali riferimenti normativi

D.lgs 297/94
Testo unico delle leggi in materia di Istruzione
D.P.R. 275/99
Regolamento dell'autonomia
D.P.R. 24 giugno 1998, n. 249
Regolamento recante lo Statuto delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria
D.P.R. 21 novembre 2007, n. 235
Regolamento recante modifiche ed integrazioni al decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1998, n. 249, concernente lo statuto delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria.

DIRITTI DELLO STUDENTE

1. Lo studente ha diritto ad una **formazione culturale e professionale** qualificata che rispetti e valorizzi, anche attraverso l'orientamento, l'identità di ciascuno e sia aperta alla pluralità delle idee. La scuola persegue la continuità dell'apprendimento e valorizza **le inclinazioni personali degli studenti**, anche attraverso un'adeguata informazione, la possibilità di formulare richieste, di sviluppare temi liberamente scelti e di realizzare **iniziative autonome**.
2. La comunità scolastica promuove la **solidarietà tra i suoi componenti** e tutela il diritto dello studente alla **riservatezza**.
3. Lo studente ha diritto di essere informato sulle decisioni e sulle norme che regolano la vita della scuola.
4. Lo studente ha **diritto alla partecipazione attiva e responsabile** alla vita della scuola. Il dirigente scolastico e i docenti, con le modalità previste dal regolamento di istituto, attivano con gli studenti un **dialogo costruttivo** sulle scelte di loro competenza in tema di **programmazione** e definizione degli **obiettivi** didattici, di **organizzazione** della scuola, di criteri di **valutazione**, di scelta dei **libri** e del materiale didattico.
Lo studente ha inoltre diritto a una **valutazione trasparente e tempestiva**, volta ad attivare un processo di **autovalutazione** che lo conduca a individuare i propri punti di forza e di debolezza e a migliorare il proprio rendimento.
5. Nei casi in cui una decisione influisca in modo rilevante sull'organizzazione della scuola gli studenti della scuola secondaria superiore, anche su loro richiesta, possono essere chiamati ad esprimere la loro opinione mediante una **consultazione**. Analogamente negli stessi casi e con le stesse modalità possono essere consultati gli studenti della scuola media o i loro genitori.

6. Gli studenti hanno diritto alla libertà di apprendimento ed esercitano autonomamente il diritto di scelta tra le attività curricolari integrative e tra le attività aggiuntive facoltative offerte dalla scuola. Le attività didattiche curricolari e le attività aggiuntive facoltative sono organizzate secondo tempi e modalità che tengono conto dei **ritmi di apprendimento e delle esigenze di vita degli studenti**.
7. Gli **studenti stranieri** hanno diritto al rispetto della vita culturale e religiosa della comunità alla quale appartengono. La scuola promuove e favorisce iniziative volte all'**accoglienza** e alla **tutela** della loro lingua e cultura e alla realizzazione di **attività interculturali**.
8. La scuola si impegna a porre progressivamente in essere le condizioni per assicurare:
a) un ambiente favorevole alla crescita integrale della persona e un servizio educativo - didattico di **qualità**;
b) **offerte formative aggiuntive e integrative**, anche mediante il sostegno di iniziative liberamente assunte dagli studenti e dalle loro associazioni;
c) iniziative concrete per il **recupero** di situazioni di ritardo e di svantaggio nonché per la prevenzione e il recupero della dispersione scolastica;
d) la **salubrità e la sicurezza** degli ambienti, che debbono essere adeguati a tutti gli studenti, anche con handicap;
e) la disponibilità di un'adeguata **strumentazione tecnologica**;
f) servizi di sostegno e promozione della **salute e di assistenza** psicologica.
9. La scuola garantisce e disciplina nel proprio regolamento l'esercizio del diritto di riunione e di **assemblea degli studenti**, a livello di classe, di corso e di istituto.
10. Il regolamento di istituto garantisce e disciplina l'esercizio del diritto di **associazione** e del diritto degli studenti singoli e associati a svolgere iniziative all'interno della scuola, nonché l'utilizzo di locali da parte degli studenti e delle associazioni di cui fanno parte; il Regolamento, inoltre, favorisce la continuità del legame con gli ex studenti e con le loro associazioni.

DOVERI DELLO STUDENTE

1. Gli studenti sono tenuti a **frequentare regolarmente** i corsi e ad assolvere assiduamente agli impegni di studio.
2. Gli studenti sono tenuti ad avere nei confronti del capo d'istituto, dei docenti, del personale tutto della scuola e dei loro compagni lo stesso **rispetto**, anche formale, che chiedono per se stessi.
3. Nell'esercizio dei loro diritti e nell'adempimento dei loro doveri gli studenti sono tenuti a mantenere un comportamento corretto e coerente con i principi di cui all'art.1.
4. Gli studenti sono tenuti ad osservare le **disposizioni organizzative e di sicurezza**.
5. Gli studenti sono tenuti a **utilizzare correttamente le strutture, i macchinari e i sussidi** didattici e a comportarsi nella vita scolastica in modo da non arrecare danni al patrimonio della scuola.
6. Gli studenti condividono la responsabilità di rendere accogliente l'**ambiente scolastico** e averne cura come importante fattore di qualità della vita della scuola.

LE SANZIONI DISCIPLINARI PER GLI STUDENTI

Gli alunni possono essere destinatari di specifici provvedimenti disciplinari.

Tali provvedimenti hanno in ogni caso *finalità educativa* e tendono al rafforzamento del senso di responsabilità ed al ripristino di rapporti corretti all'interno della comunità scolastica.

Le sanzioni

a. Sono, ove possibile per la loro natura e tipologia, sempre temporanee.
b. Devono tenere conto della situazione personale dello studente, del contesto in cui si è verificato l'episodio, della gravità del comportamento e delle conseguenze che da esso derivano.
c. Devono essere proporzionate all'infrazione disciplinare commessa.
d. Devono essere ispirate al principio della riparazione del danno.

e. Devono essere irrogate in modo tempestivo per assicurarne la comprensione e quindi l'efficacia.
f. Non possono, in ogni caso, influire sulla valutazione del profitto ma sulla valutazione globale del comportamento.

Le sanzioni disciplinari possono essere erogate previa verifica della sussistenza di elementi concreti, precisi e concordanti dai quali si desuma che l'infrazione disciplinare sia stata effettivamente commessa da parte dello studente incolpato.

Più note consecutive possono condurre a sospensione previa discussione dei casi nei Consigli di classe ed, eventualmente, nel Consiglio d'Istituto.

Le sanzioni vanno comminate dopo aver invitato l'alunno (anche in presenza dei genitori) in qualsiasi momento ad esporre le proprie ragioni e devono essere sempre motivate per iscritto.

Ogni sanzione non verbale deve essere comunicata per iscritto, tramite Libretto Scolastico o lettera, alle famiglie, che hanno l'obbligo di vistare l'avviso, che dovrà essere necessariamente controllato dal Coordinatore di Classe.

L'organo competente valuterà la possibilità di convertire la sanzione in attività in favore della comunità scolastica. Tali attività possono essere disposte (solo con il consenso dell'alunno e, se minore d'età, del genitore) sia come sanzioni autonome sostitutive, sia come misure accessorie.

Comportamenti che configurano mancanze disciplinari

Sono definiti tali quei comportamenti che vengono meno ai doveri previsti dell'art. 3 del D.P.R. 249/98 e s.m.i., e dal Regolamento d'Istituto.

ORGANI E FUNZIONI

I Docenti comminano le seguenti sanzioni

a) richiamo orale
b) nota (ammonimento scritto) sul registro di classe
c) convocazione dei genitori, tramite comunicazione sul libretto personale

Il Consiglio di classe commina le seguenti sanzioni

a) convocazione dei genitori, eventualmente tramite lettera della scuola
b) esclusione dalla partecipazione ad attività quali: visite guidate e viaggi d'istruzione, attività sportive e spettacoli teatrali
c) sospensione ed allontanamento dalle lezioni, con o senza obbligo di frequenza, da uno a quindici giorni
d) risarcimento del danno

Il Consiglio d'Istituto commina le seguenti sanzioni

a) risarcimento del danno
b) sospensione ed allontanamento dalle lezioni oltre i quindici giorni
c) allontanamento fino al termine delle lezioni con esclusione dallo scrutinio finale o non ammissione all'Esame di Stato
d) allontanamento dalla Comunità Scolastica con esclusione dallo scrutinio finale

La Commissione d'esame commina le seguenti sanzioni

Sanzioni per le mancanze disciplinari commesse durante le sessioni d'esame (applicabili anche ai candidati esterni)

LE SANZIONI PREVISTE

Le note disciplinari (o ammonimenti scritti)

Il primo livello di azione disciplinare nei confronti degli studenti consiste in richiami verbali o note disciplinari riportate da ogni singolo docente sul registro di classe. Tali ammonizioni, se ripetute nel corso dell'anno, possono condurre a sanzioni più gravi.

Il **Coordinatore di classe**, prima di ogni scrutinio quadrimestrale, è tenuto a monitorare numero e qualità delle note scritte personali comminate a ciascun allievo, con particolare attenzione alla iterazione e/o gravità delle stesse ed alla loro attribuzione da parte di diversi docenti, per la formulazione del voto di condotta.

Sospensione dalle lezioni ed allontanamento dalla comunità scolastica fino a quindici giorni

La sospensione dalle lezioni ed allontanamento dalla comunità scolastica fino a quindici giorni viene deliberato dal Consiglio di classe allargato a tutte le sue componenti, con dovere di astensione dal voto da parte dello studente sanzionato o del suo genitore, nel caso in cui anche solo uno di essi faccia parte dell'organo collegiale chiamato a deliberare.

In sede di Consiglio si valuterà la possibilità di convertire la sanzione in attività in favore della comunità scolastica. Tali attività possono essere disposte (solo con il consenso dell'alunno e, se minore d'età, del genitore) sia come sanzioni autonome sostitutive, sia come misure accessorie che si accompagnano ai provvedimenti di allontanamento dalla comunità scolastica. Tale attività saranno deliberate dal Consiglio di Classe nelle modalità ritenute più opportune.

Nei periodi di allontanamento non superiori ai quindici giorni deve essere previsto, per quanto possibile, un rapporto con lo studente e i suoi genitori per preparare il rientro a scuola.

Nel caso di allontanamento senza obbligo di frequenza lo studente è tenuto a mantenersi costantemente aggiornato sullo svolgimento dei programmi in classe.

Sospensione dalle lezioni ed allontanamento dalla comunità scolastica superiore a quindici giorni

La sospensione dalle lezioni ed allontanamento dalla comunità scolastica per un periodo superiore ai 15 giorni (e prolungabile sino a che permane una situazione di pericolo) è disposto dal Consiglio d'Istituto.

Tale competenza è determinata anche quando:

a) siano stati commessi reati che violano il rispetto e la dignità della persona o nel caso siano stati commessi atti idonei a creare pericolo per l'incolumità delle persone.
b) il fatto commesso deve essere di tale gravità da richiedere una deroga al limite dell'allontanamento; in tal caso, la durata dell'allontanamento è commisurata alla gravità del reato ovvero al permanere della situazione di pericolo. Si applica, per quanto possibile, il rapporto con lo studente e i suoi genitori già sopra indicato.

L'allontanamento dalla comunità scolastica in via definitiva viene disposto dal Consiglio d'Istituto quando:

a) siano stati commessi reati che violano il rispetto e la dignità della persona o nel caso siano stati commessi atti idonei a creare pericolo per l'incolumità delle persone
b) ricorrano situazioni di recidiva (non è la prima volta che l'alunno compie atti di tal genere), oppure atti di grave violenza o, comunque, connotati da una particolare gravità, tale da ingenerare un elevato allarme sociale
c) non risultino esperibili interventi di reinserimento responsabile e tempestivo.

Nei casi ancora più gravi di quelli sopra indicati, il Consiglio d'Istituto può deliberare l'esclusione dello studente dallo scrutinio finale o la non ammissione all'esame di Stato conclusivo del ciclo di studi.

Oltre alle motivazioni, i provvedimenti disciplinari di allontanamento o di esclusione dovranno illustrare i motivi per cui non siano esperibili interventi per un reinserimento responsabile e

tempestivo dello studente nella comunità durante l'anno scolastico.

Nei casi previsti dall'art.4 comma 10 del D.P.R. n. 249/98 e successive modifiche ed integrazioni, allo studente è consentito di iscriversi, anche in corso d'anno, ad altra scuola, ma ciò non sospende né interrompe un procedimento disciplinare già iniziato a suo carico.

Procedure

Gli allontanamenti di cui ai precedenti punti saranno disposti tenendo conto del possibile superamento del numero massimo di assenze consentito, onde evitare che per effetto della misura di tale allontanamento lo studente perda la possibilità di essere valutato in sede di scrutinio e perda in tal modo l'anno scolastico.

La sospensione dalle lezioni può, con specifiche motivazioni e verifica della fattibilità, non essere accompagnata dall'allontanamento dalla comunità scolastica con deliberazione dell'organo competente per la relativa sanzione.

Ove il fatto costituente violazione disciplinare appaia astrattamente riconducibile a fattispecie di reato, il Dirigente scolastico dovrà presentare formale denunzia all'autorità giudiziaria.

In tutti i casi in cui sia necessario proporre o irrogare la sanzione disciplinare della sospensione ed allontanamento, la decisione/deliberazione deve essere assunta dall'organo competente solo dopo aver sentito in qualsiasi momento le giustificazioni dell'alunno (anche in presenza dei genitori) nei cui confronti viene avviato il procedimento disciplinare.

Le giustificazioni possono essere presentate anche per iscritto. L'alunno ha la possibilità di produrre prove o testimonianze a lui favorevoli (solo in caso di sanzione che prevede l'allontanamento dalla scuola). Il provvedimento adottato viene comunicato integralmente per iscritto alla famiglia dell'alunno.

IMPUGNAZIONE DEI PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

Contro le sanzioni disciplinari è ammesso ricorso, da parte di chiunque vi abbia interesse, entro **quindici giorni** dalla comunicazione della loro irrogazione, all'**organo di garanzia** interno all'istituito che decide nel termine di **dieci giorni**.

L'organo di garanzia decide, su richiesta degli studenti della scuola secondaria superiore o di chiunque vi abbia interesse, anche sui conflitti che sorgano all'interno della scuola in merito all'applicazione del presente regolamento.

L'Organo di garanzia dell'Istituto è così composto:

- Il Dirigente scolastico
- Due docenti
- Un genitore
- Un alunno

Il **Direttore dell'ufficio scolastico regionale**, o un dirigente da questi delegato, decide in via definitiva sui reclami proposti dagli studenti della scuola secondaria superiore o da chiunque vi abbia interesse, contro le violazioni del presente regolamento, anche contenute nel regolamento d'istituti.

La decisione è assunta previo parere vincolante dell' **organo di garanzia regionale**

Il parere di cui al comma 4 è reso entro il termine perentorio di **trenta giorni**.

Sanzioni disciplinari

Mancanze disciplinari e relative sanzioni

Mancanza	Sanzione	Ulteriore sanzione e procedure
Danneggiamento colposo di attrezzature ed arredi con individuazione del responsabile.	Risarcimento del danno a carico del responsabile	Nota scritta sul registro di classe
Danneggiamento di attrezzature ed arredi senza l'individuazione del responsabile		Nota scritta collettiva sul registro di classe
Comportamento scorretto nei confronti del personale e dei propri compagni	Richiamo verbale nei casi di lieve entità	Al secondo richiamo per la stessa mancanza si procede a nota scritta sul registro di classe
Mancato rispetto delle regole e disposizioni verbali o scritte Fumo in ambienti scolastici	Nota scritta sul registro di classe	Alla terza nota scritta si procederà ad informare la famiglia, con comunicazione scritta e registrazione per ricevuta
Sottrazione di oggetti di modico valore di altrui proprietà	Nota scritta sul registro di classe	
Reiterato mancato rispetto delle regole e disposizioni verbali o scritte		
Fumo reiterato in ambienti scolastici		
Oltre la quarta nota scritta	Sospensione dalle lezioni ed allontanamento dalla comunità scolastica fino a 15 giorni	Con valutazione del Consiglio di classe
Reiterato atto di sottrazione di oggetti di altrui proprietà o di valori consistenti		
Reiterato mancato rispetto delle regole e disposizioni verbali o scritte che pregiudichino la sicurezza propria ed altrui		
Atteggiamenti aggressivi senza danno		
Reiterati atteggiamenti configurati nei punti precedenti con l'aggravante del carattere aggressivo o violento degli atti	Sospensione dalle lezioni ed allontanamento dalla comunità scolastica oltre i 15 giorni	Con valutazione del Consiglio di Istituto
Indicazioni soggette alla valutazione del Consiglio di classe: - Con due note scritte il voto di condotta non sarà superiore a 8/10 - Con tre note scritte il voto di condotta non sarà superiore a 7/10 - Con quattro note scritte il voto di condotta non sarà superiore a 6/10 - Oltre le quattro note scritte si attiva la procedura per la sospensione dalle lezioni ed allontanamento dalla comunità scolastica fino a 15 giorni ed il voto di condotta potrà essere inferiore a 6/10 (Ciò comporterà, nel caso di scrutinio finale la non ammissione alla classe successiva come previsto dal DPR 122/09)		

La vita scolastica non si sottrae, chiaramente, agli obblighi ed alle condizioni previste dal Codice Civile, dal Codice Penale e dalle Leggi dello Stato italiano.
Ciascuno si assumerà le responsabilità conseguenti, quindi, quando le su elencate mancanza ricadranno nelle condizioni previste da tale normativa.